



STATUTO DEL COMUNE DI
AFFILE
Provincia di Roma

Approvato con deliberazione del consiglio comunale 28 settembre 2000, n. 21

(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 2000)

AFFILE



TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART.1 DEFINIZIONE

Il Comune di Affile e' ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, nè cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo sviluppo della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

ART.2 AUTONOMIA

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, per il completo sviluppo della persona umana e dei valori familiari.

2. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione, persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della X^a Comunità Montana, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

3. L'attività dell'Amministrazione comunale e' finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

4. Il Comune, per il raggiungimento di detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre Nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

5. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

ART.3 SEDE

1. La sede del Comune e' sita in Via Monte Duomo n.1. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le Commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi da quelli del Comune.



ART.4 TERRITORIO

Il territorio comunale e' quello risultante dal Piano Topografico di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'istituto Centrale di Statistica e confina con i Comuni di Arcinazzo Romano, Roiate, Bellegra, Rocca Santo Stefano e Subiaco.

ART.5 STEMMA – GONFALONE - FASCIA TRICOLORE

1. Lo stemma ed il Gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

2. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.

3. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale.

ART.6 FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti lo sviluppo economico della sua popolazione.

1. Fiere e mercati (art.54 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616);

2. Turismo ed Industria Alberghiera (art. 60 del detto D.P.R. n. 616);

3. Agricoltura e Foreste (art.78 del detto D.P.R. n.6 16).

ART.7 FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE DA INQUINAMENTI

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma si osserva le norme statali e regionali vigenti.



TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio – Giunta - Sindaco)

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

ART.8
ELEZIONE - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

Il Consiglio dura comunque in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART.9
COMPETENZE

Il Consiglio Comunale è il massimo Organo di indirizzo, ordinamento e di controllo politico amministrativo del Comune.

La competenza del Consiglio è relativa ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo e contenuto generale:

1. Lo Statuto dell'Ente;
2. I Regolamenti, compreso quello riferito all'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
3. I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziati ed i programmi di opere pubbliche, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione nonché l'eventuale deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie;
4. La disciplina dello Stato giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni;
5. Le convenzioni con altri Comuni e quelle con la Provincia;
6. La costituzione e la modificazione di forme associative;
7. L'Istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organi di partecipazione;
8. L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di Istituzioni di Aziende speciali, la concessione dei Pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
9. L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
10. Gli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza;
11. La contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
12. Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione o fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;



13. Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non né costituiscano mera esecuzione e che; comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari

14. La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge.

ART.10 FUNZIONAMENTO

Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco il quale è investito dei poteri discrezionali per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

In caso di rinnovo, il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco eletto, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede, in via sostitutiva, il Prefetto. In questa prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio comunale deve esaminare le condizioni degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154 e dichiarare la ineleggibilità o l'incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alla sostituzione.

Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno:

1. Per l'approvazione del bilancio di previsione;
2. Per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio precedente.

Il Consiglio comunale si riunisce in seduta straordinaria tutte le volte che lo richieda il Sindaco, o quando un quinto dei Consiglieri in carica né faccia richiesta scritta, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare, le quali dovranno riguardare esclusivamente gli argomenti di competenza del Consiglio.

In tal caso il Sindaco è tenuto a convocare i consiglieri con avvisi scritti in un termine non superiore a 20 giorni.

Per tutte le sedute di Consiglio la consegna di convocazione deve risultare da dichiarazione del Messo comunale.

E' atto obbligo ai consiglieri di fissare un proprio recapito nel territorio comunale ai fini della notifica degli avvisi di convocazione e della consegna degli atti.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia nei casi d'urgenza; basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere riferita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Eventualmente per i Consiglieri domiciliari o residenti fuori Comune l'avviso deve essere inviato tramite telegramma.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del consiglio comunale, deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato



nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. Per ogni seduta verrà affisso nei luoghi pubblici apposito manifesto, contenente l'ordine del giorno.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri. In caso di estrema urgenza il Sindaco, nel corso di una seduta può presentare proposte aggiuntive e non comprese nell'ordine del giorno, da porre in votazione, quando tutti i consiglieri in carica siano presenti in aula.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.

Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori esterni componenti della Giunta comunale.

Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però, in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 membri.

Tale disposizione non si applica nei casi in cui la legge preveda una diversa maggioranza.

ART.11 VERBALIZZAZIONE

Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme al Sindaco.

Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

In caso di Consiglio convocato, ed assenza improvvisa e forzata del Segretario comunale, il Sindaco richiede all'apposita agenzia la sua sostituzione.

ART.12 COMMISSIONI CONSILIARI

Per il migliore esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

Le Commissioni, distinte: in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.

Le Commissioni possono accettare le richieste di audizione per l'esame di specifici argomenti previa richiesta da parte degli interessati.

Le sedute delle Commissioni sono segrete salvi i casi previsti dal Regolamento.

Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari senza diritto di voto.

E' istituita la conferenza dei capigruppo che verrà disciplinata dal Regolamento delle Commissioni consiliari. Essa è presieduta dal Sindaco e si svolge in forma segreta.

ART.13 COMMISSIONI SPECIALI

Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:



1. Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune; -
2. Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli Uffici del Comune, gli Enti di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'Ufficio;
3. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una Commissione di inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Il Regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali.

CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 14 FUNZIONI

I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione di Consiglio secondo i modi e le forme stabilite rispettivamente dai Regolamenti e dalla legge.

Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabilite dal Regolamento.

Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in specifici settori.

Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

ART.15 RAPPRESENTANTI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA

I Consiglieri rappresentanti del Comune presso la Comunità Montana sono nominati dal Consiglio nel proprio seno.

ART.16 GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri comunali si costituiscono in Gruppi consiliari, uno di maggioranza e uno di minoranza, qualora questa sia espressione di un'unica lista.

Nel caso in cui risulti formata da appartenenti a più liste, sarà consentita la costituzione di più gruppi di minoranza.

ART.17 ELEZIONE DEL SINDACO - NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.



2 Il Sindaco nomina i-componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

3. Chi ha ricoperto due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione ai Consiglio entro trenta giorni dalla revoca.

5 .Il Sindaco deve provvedere alla surrogazione degli Assessori dimissionari o revocati nel termine perentorio di giorni 10 dal giorno di presentazione delle dimissioni o dalla revoca.

ART. 18 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro assessori tra i quali viene individuato il Vice Sindaco. La presidenza delle Giunte spetta al Sindaco, in caso di assenza o di impedimento spetterà al Vice Sindaco.

CAPO II ART. 19 COMPETENZE

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ART.20 ASSESSORI EXTRA CONSILLARI

1. Un componente della Giunta può essere eletto anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

2. La presenza dell'Assessore di cui al primo comma non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta, di cui al primo comma dell'articolo precedente.

3. Il numero degli Assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli Assessori di cui la Giunta è composta.



4. L'accertamento delle elezioni di ineleggibilità e di compatibilità degli Assessori extra consiliari avviene con dichiarazione scritta degli interessati, autenticata dal Sindaco.

5. Gli Assessori extra consiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola solo per gli affari di cui sono relatori e senza diritto di voto.

ART. 21 DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

2. Il voto contrario del consiglio su una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

ART.22 MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario.

ART.23 CESSAZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

Gli Assessori cessano dalla carica per. morte;

dimissioni;

revoca;

decadenza;

alla sostituzione si provvede ai termini del quinto comma dell'art. 17 del presente Statuto.

ART.24 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto all'articolo successivo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura unità dell'indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.



4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.:
7. La proposta di deliberazione dovrà essere corredate del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione. -
8. Il verbale dell'adunanza deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario comunale.

ART.25 COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1) Oltre ai compiti di cui all'articolo 25, nell'esercizio dell'attività propositiva spetta in particolare alla Giunta:
 - predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - predisporre, in collaborazione con le competenti Commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - proporre i Regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
 - proporre al Consiglio:
 - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia e la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione; l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni.
- 2) Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:
 - adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
 - concludere i contratti deliberati in via di massima dal Consiglio.
- 3) appartiene alla Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelievi dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera prelievi dal fondo di riserva di cassa.

ART. 26 DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta può, in caso d'urgenza sotto la propria responsabilità prendere deliberazioni attinenti alle variazioni e storni di bilancio.
2. L'urgenza determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, appena di decadenza.



4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ART.27

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Alle deliberazioni della Giunta Comunale si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 della legge n. 142/90.

CAPO III

ART. 28

SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART.29

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:
 - rappresenta il Comune;
 - convoca il Consiglio spedendo o notificando tempestivamente gli avvisi e lo presiede;
 - convoca e presiede la Giunta;
 - distribuisce gli argomenti su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima in relazione alle finzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art.45; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascuno Assessore firma i provvedimenti relativi o può delegarvi l'Assessore delegato alla materia;
 - stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;
 - soprintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici e vigila a ché il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;
 - stipula i contratti, relativi alla gestione del patrimonio del Comune, deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, nonché gli accordi di cui all'articolo li della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia comunale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai Regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, e della legge 24 novembre 1981 n. 689;
 - rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza;



- rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria salvo riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie

- soppriente a tutti gli Uffici e istituti comunali
- sospende nei casi d'urgenza i dipendenti comunali, riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;

- coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli Uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

2. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti e soppriente all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate dal Comune.

ART.30 DELEGATI DEL SINDACO

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un Assessore con delega generale a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

3. All'Assessore in mancanza del Vice Sindaco, o in sua assenza, spetta il compito di sostituire il Sindaco assente o impedito sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale di Governo;

4. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

5. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

6. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

ART.31 POTERI DEL SINDACO

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, designazione revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.51 della legge 142/90 e dell'art. 7 del D. Lgs. n.29/93, nonché dai Regolamenti comunali.



ART32 POTERE DI ORDINANZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi e ai Regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma degli art. 106 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3° è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'Ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

ART33 COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, soprintende:

- alla tenuta dei registri di Stato Civile e di Popolazione, agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco o chi ne esercita le funzioni, che non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere comunale.

TITOLO III GLI ORGANI BUROCRATICI CAPO I^A

SEGRETARIO COMUNALE ART.34 FUNZIONI

Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco di cui attua le direttive nel rispetto delle quali:

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di concerto con il Sindaco;
- cura l'attuazione dei provvedimenti;



- provvede all'istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi;
- partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

Nell'ambito delle competenze provvede autonomamente.

Attribuzioni di gestione amministrativa:

- è preposto e responsabile sia delle direzioni di settori, servizi ed Uffici che specifici programmi o progetti loro affidati e dotati di potestà autonoma di scelta di procedimenti e delle metodologie tipizzate delle nonne,

- adotta atti interni di carattere organizzativo - gestionale o anche generali ed a rilevanza esterna sia negoziali che a contenuto vincolato, neutri e necessitati che in via esemplificativa si indicano:

1. Ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione della Giunta;
2. Liquidazione di spese regolarmente ordinate;
3. Emanazione e sottoscrizioni di provvedimenti autorizzativi tipici necessitati, anche a rilevanza esterna;
4. Predisposizione di proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi;
5. Formulazione di schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi;
6. Organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;
7. Adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti per i quali abbia ricevuto delega;
8. Sottoscrizione di mandati di pagamento e di reversali incasso;
9. Liquidazione di compensi, di indennità al personale, già previsti e determinati per legge o regolamento, su delibera della Giunta;
10. Cura tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;
11. Cura, in conformità alle direttive del Sindaco, l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori.

Attribuzioni Consultive:

Partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, esterne allo stesso;

Esprime di propria iniziativa e su richiesta pareri e formula consulenze propositive agli Organi rappresentativi, in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità;

Formula e sottoscrive il parere di legittimità da inserire nelle deliberazioni ai sensi di legge.

Attribuzione di sovrintendenza - Direzione - Coordinamento:

Esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direttive e controllo nei confronti di Uffici e servizi;

Su mandato del Sindaco autorizza le missioni e le prestazioni straordinarie del personale;

Adotta provvedimenti di mobilità interna ai settori, ai servizi e agli Uffici, inosservanza degli accordi decentrati;

Autorizza i congedi ed i permessi al personale ai sensi della disciplina regolamentare;



Adotta provvedimenti di mobilità esterna ai settori od alle aree funzionali, sentiti i responsabili dei servizi ed in osservanza agli accordi decentrati;

Presiede la conferenza dei responsabili dei servizi;

Propone i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi;

Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sottordinati sentita la conferenza dei responsabili del servizio;

Esercita la vigilanza ed il controllo di tutte le attività di gestione amministrative poste in essere dall'apparato comunale, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso gli strumenti del controllo di gestione;

Assolve l'alta direzione ed al coordinamento di tutti gli Uffici ed i servizi dell'Ente;

Provvede all'emanazione di direttive ed ordini al personale;

Concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati, secondo gli accordi della contrattazione decentrata.

Attribuzioni di legalità e garanzia

Partecipa direttamente alle sedute degli Organi rappresentativi, delle Commissioni, dei Collegi e degli organismi curandone la verbalizzazione;

Riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione a CO.RE.CO. delle deliberazioni della Giunta;

Presiede l'Ufficio comunale per le elezioni;

Rilascia documenti, notizie e permessi d'accesso alle strutture a cittadini e Consiglieri comunali, nell'ambito del principio del diritto d'accesso, d'informazione e di trasparenza;

Provvede all'attestazione su dichiarazioni dei Messi delle avvenute pubblicazioni all'Albo e della esecutività di provvedimenti ed atti;

Sottoscrive i verbali delle sedute degli Organi rappresentativi;

Con l'apposito Regolamento verranno stabilite le modalità dell'attività di coordinamento di cui al primo comma.

ART.35 RESPONSABILITA'

Il Segretario Comunale in relazione alle sue competenze esprime il parere, in ordine alle regolarità tecnica e contabile, quando il Comune non abbia il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria.

Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica dell'Ente attraverso il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi interessati, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatagli.

Risulta inoltre responsabile unitamente al funzionario preposto degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al precedente primo comma.



CAPO II UFFICI

Art.36 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività' per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più' per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità' strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità' delle strutture e del personale.

2 .Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART.37 STRUTTURA

L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme di regolamento, è' articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati..

ART.38 PERSONALE

1.I1 Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale e' riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale, disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo - funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative della commissione di disciplina;

f) trattamento economico.

ART. 39 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1.I1 Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.



2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, dotate di solo autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

a) il Consiglio di amministrazione, in cui i componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione le norme previste per la revoca degli assessori comunali;

b) il Presidente nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione le norme previste per la revoca degli assessori comunali;

e) il direttore al quale compete la responsabilità gestionale è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli della istituzione sono disciplinati dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO

CAPO I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI-RIUNIONI ASSEMBLEE CONSULTAZIONI-ISTANZE E PROPOSTE

ART.40 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;

b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.



ART.41 RIUNIONI ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

ART.42 CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

ART.43 ISTANZE E PROPOSTE

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro trenta giorni dal ricevimento, se impossibilitati di emanarne provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 1/5 degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei rendum popolari.



CAPO II REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 44 AZIONE REFERENDARIA

1. Il referendum e' volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione e' fatta per determinazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e quando lo richiedono 1/4 degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. Sono esclusi da Referendum le materie concernenti i tributi locali, atti di bilancio, norme statali e regionali.

ART.45 DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1 Per i referendum consultivi trovano applicazione le norme in vigore per i referendum consultivi regionali.

2. Con apposita deliberazione, prima dell'indizione dei referendum, il Consiglio comunale disporrà i necessari adattamenti delle norme per il suo corretto svolgimento.

ART.46 EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il quesito sottoposto a referendum e' approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se e' raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito e' stato favorevole, il Sindaco e' tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito e' stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III ART.47 DIFENSORE CIVICO

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'Ufficio del difensore civico.



2. Spetta al difensore civico assicurare, a richiesta di cittadini singoli o associati, ovvero di enti pubblici o privati, il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici dell'amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi.

3. All'Ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico - amministrativa, di probità e obiettività di giudizio e che dichiari, sul suo onore, la propria determinazione a non candidarsi in elezioni amministrative o regionali per almeno cinque anni dalla cessazione della carica.

4. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica.

5. Il difensore civico dura in carica quattro anni. Esso rimane comunque in carica fino alla prestazione del giuramento da parte del successore.

6. L'Amministrazione determina le risorse finanziarie il personale, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione del difensore civico.

7. Il difensore civico prima di iniziare le proprie funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula " Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi ".

8. Al difensore civico si applicano le norme sulla ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti del comitato regionale di controllo. A tali cause ostative si aggiunge l'appartenenza alla sezione del comitato regionale di controllo che ha competenza sugli atti del Comune.

9. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere agli atti d'Ufficio. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'Ufficio ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 24 della legge 241/90. Il difensore civico è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge. Gli Amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune nonché i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro sette giorni alla richiesta.

10. Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura del pubblico ufficiale con tutte le conseguenze di legge.

11. Il difensore civico partecipa di diritto, come osservatore , alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale senza diritto di parola odì voto ancorché consultivo.

12. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presiede l'organo collegiale.

13. il difensore civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stesa maggioranza richiesta per la designazione. il difensore civico è inoltre revocato di diritto all'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbe la ineleggibilità o la sua incompatibilità.

14. Il difensore civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio comunale una relazione ove illustra l'attività svolta e le disfunzioni rilevate, nonché le proposte per rimuoverle; tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio comunale.

15. Il difensore civico può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi di persone.

16. Al difensore civico spetta una indennità pari a quella prevista per il Sindaco.



ART.48 INCOMPATIBILITALE DECADENZA

1. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa.
2. Non può essere nominato Difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

ART.49 MEZZI E PREROGATIVE

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accettare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.



ART.50 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il Difensore civico presenta, entro il mese do marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

ART51 ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Anche in presenza di diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridicamente protetti.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel caso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione od i programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia di documenti amministrativi, nei modi con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo.

6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

7. Il regolamento stabilisce le modalità per assicurare i cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei singoli costi, individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; rende comunque effettiva ogni sua parte, la normativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".



8. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività ai principi di cui innanzi.

9. Presso apposito Ufficio comunale sono tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del bollettino ufficiale della Regione Lazio, del presente Statuto, del regolamento comunale e delle aziende e degli enti dipendenti dal Comune o di cui il Comune faccia parte.

TITOLO V ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART.52 ALBO PRETORIO

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

ART.53 GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1.11 Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla legge ed in modo da assicurare la massima funzionalità al minor costo.

2. Appositi regolamenti disciplineranno le forme di gestione prescelte.

ART.54 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1.11 Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

TITOLO VI PATRIMONIO – FINANZA - CONTABILITA'

ART.55 DEMANIO E PATRIMONIO

Il regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.



ART.56
SERVIZIO ECONOMALE

Il regolamento disciplina il servizio di economato.

ART.57
REVISORE DEI CONTI-CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Apposito regolamento disciplina la collaborazione del revisore con il Consiglio e l'organizzazione dell'ufficio per soddisfare le esigenze del revisore.
2. Con lo stesso regolamento e' disciplinato il controllo economico interno della gestione.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI
PROGRAMMA

ART. 58
CONSORZI

- 1.11 Comune può partecipare alla costituzione di consorzi di altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi;
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio;
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso;
- 4.11 Sindaco o un delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.
- 5.11 rappresentante o i rappresentanti del Comune in seno a Consorzi o altri enti e di istituzioni hanno l'obbligo di relazionare al Consiglio comunale almeno una volta l'anno.

ART.59
CONVENZIONI

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la Provincia.
2. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra cittadini.
3. La Giunta comunale registra le associazioni, previa istanza degli interessati, le associazioni che operano sul territorio.



ART.60 PRO-LOCO

Il Comune riconosce all'associazione Pro-Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale.

ART.61 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere di interventi e di programmi di intervento che richiedono, per la completa realizzazione, l'azione integrata dei soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sulla opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento;

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate;

3. L'accordo, consiste nel consenso unanime dell'amministrazioni interessate, e approvato con atto formale dal Sindaco;

4. Il Comune partecipa altresì agli accordi di programma promossi dal Presidente della Provincia e della Regione;

5. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza,

6. In ogni caso il Sindaco partecipa all'accordo sulla base dei deliberati collegiali assunti dalla Giunta e dal Consiglio comunale secondo le rispettive competenze; qualora sussistono comprovati motivi d'urgenza il Sindaco può partecipare all'accordo, sottoscrivendolo sotto riserva di deliberazione di ratifica da parte dell'organo competente, nello stesso termine di decadenza di cui al comma precedente;

7. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della legge 8/6/1990, n. 142 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di competenza del Comune.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art.62 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.



Art.63

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale e' deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, escluso quello di contabilità, sono deliberati entro 12 mesi dall'approvazione del regolamento di cui al comma 1.

3. Il regolamento di contabilità dovrà essere deliberato nei termini che saranno indicati nella legge per la disciplina organica dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali.

Art.64

ENTRATA IN VIGORE

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statuarie.